

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI ORIO, BRUNO GANERI, VALLETTA,
BETTONI BRANDANI e PETRUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Istituzione della facoltà di scienze dell’educazione fisica,
motoria e dello sport

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XI legislatura la questione della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) è stata oggetto di un disegno di legge che, approvato dal Senato, non ha potuto esaurire il suo *iter* alla Camera.

Avendo esaminato altri disegni di legge che sono stati attualmente presentati e nella modesta consapevolezza di poter esprimere qualche valutazione sul problema degli ISEF, abbiamo ritenuto necessario presentare una proposta che, nella continuità con il pregevole lavoro svolto dai colleghi della precedente legislatura nella 7^a Commissione, introduca qualche punto di novità e ponga rimedio, se possibile, a talune soluzioni contestate in sede di ISEF pareggiati.

Novità nella continuità, dunque, che si concretizza nella salvaguardia dei punti irrinunciabili (facoltà, programmazione, ordinamento didattico e organizzazione didattica) e nell'introduzione di nuove disposizioni come, ad esempio, quella concernente l'istituzione dell'albo professionale degli educatori fisici.

Conveniamo sulla bontà della scelta della facoltà, che costituisce l'unica autentica garanzia di autonomia delle scienze motorie dalle altre discipline universitarie e che consente la diversificazione, in particolare, del progetto salutistico-preventivo dal filone sanitario-curativo.

La nostra esperienza (c'è fra noi chi è stato all'interno dell'ISEF come docente o come direttore) ci consente tuttavia di valutare le carenze presenti nel disegno di legge approvato dal Senato nella precedente legislatura e di presentare questa proposta, frutto delle molteplici istanze provenienti dai vari settori degli ISEF.

In primo luogo concorrono a suggerire tali modifiche le sacrosante aspettative degli studenti di tutti gli ISEF italiani. Perché mai una legge nazionale deve tutelare le so-

le aspettative degli studenti dell'ISEF statale di Roma, ponendo in non cale quelle degli studenti degli ISEF pareggiati? Perché discriminare tra loro?

Essenziale in questa fase di riordino dell'educazione fisica nazionale è la garanzia della unicità della funzione dell'educatore fisico, la sua collocazione in un campo ben delineato, una sua professionalità tutelata ed avallata da un albo professionale.

È impensabile che abilitato ad aprire e gestire una palestra pubblica sia un soggetto privo della qualificazione indispensabile per operare correttamente e con cognizione di causa, un soggetto incapace di riscontrare malformazioni e privo delle nozioni basilari sulla tecnica del movimento.

Vogliamo forse proseguire nell'errore operato a suo tempo dall'amministrazione scolastica, quando per fare l'insegnante di educazione fisica bastava un diploma di scuola media superiore e le conseguenti leggi di sanatoria adottate per riparare all'immissione di tutti questi aspecifici hanno comportato l'esaurimento dei posti di lavoro per i diplomati ISEF? Ridiamo dunque dignità scientifica alla disciplina ed istituiamo l'albo professionale degli educatori fisici con tanto di diploma o di laurea e relativo esame di Stato.

Il testo del disegno di legge licenziato dal Senato nella precedente legislatura rimane invariato, con la sola aggiunta della istituzione dell'albo professionale a garanzia della specificità della disciplina e del suo indiscutibile valore scientifico e tecnico.

Altro discorso va fatto per la parte del disegno di legge riguardante le norme transitorie, nelle quali è mancata una maggiore attenzione ai problemi degli ISEF pareggiati, alla situazione degli studenti, al patrimonio di conoscenze e di esperienza di cui tali istituti sono portatori, al sacrificio economico degli enti finanziatori che ne hanno

consentito la sopravvivenza e alla necessità che tutto questo venga salvaguardato, in termini di preferenza per quanto concerne l'esperienza e in termini di mantenimento delle istituzioni pareggiate, delle quali sarebbe criminoso decretare la scomparsa.

Gli ISEF italiani sono 11, compreso quello statale di Roma, con sede a L'Aquila, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Torino, Milano (Università Cattolica) e Urbino.

Questi ultimi due sono già parte integrante delle rispettive università libere e pertanto non dovrebbero rientrare nel discorso delle università statali.

In totale la istituzione delle nuove facoltà nell'ambito delle università statali si ridurrebbe a nove.

Un piccolo sforzo finanziario consentirebbe, senza dubbio, di programmarne l'istituzione complessiva nell'arco dei sei anni previsti dal disegno di legge.

Per quanto riguarda le sedi decentrate in altre regioni, si potrà esaminare in un secondo tempo la loro istituzione, magari con opportune convenzioni con le università locali o viciniori per garantire anche ad esse, se dotate delle strutture ed attrezzature pertinenti, nonchè dei necessari finanziamenti, la possibilità di rientrare nell'ambito delle facoltà programmate successivamente, ovvero di prevederne la trasformazione in Istituti universitari liberi.

Insistiamo su questo problema perchè è impensabile che, dopo oltre trent'anni di sacrifici e di disattenzioni da parte dello Stato, gli enti finanziatori si ritrovino privati di istituzioni che, opportunamente riformate, possono garantire un patrimonio culturale specifico di enorme rilevanza.

Ma passiamo ad esaminare i punti salienti delle modificazioni apportate al disegno di legge già approvato dal Senato nella XI legislatura, nella parte riguardante le norme transitorie.

L'articolo 6 (ISEF statale di Roma) prevede una sola variazione laddove, al comma 4, stabilisce che l'utilizzo, a domanda, da parte della facoltà, dei docenti in servizio presso l'ISEF stesso per un triennio è regolamentato con comando annuale o contrat-

to di diritto privato, a seconda dello stato giuridico del docente interessato.

L'articolo 7 (ISEF pareggiati) ricalca le norme dettate per l'ISEF statale, tranne che per la decorrenza dei provvedimenti che è spostata all'atto di stipula della convenzione con l'università.

L'articolo 8 (passaggio al nuovo ordinamento) contiene la parte essenziale della novità della presente proposta. Esso infatti pone gli studenti iscritti agli ISEF pareggiati in un unico contesto con quelli dell'ISEF statale, sanando una palese ingiustizia.

Il disegno di legge precedente, infatti, stabiliva le norme per il passaggio al nuovo ordinamento in tempi diversi: subito per gli iscritti all'ISEF statale e in un secondo tempo per quelli iscritti agli altri ISEF, con il risultato di creare i primi laureati solo all'ISEF di Roma.

A parte l'enormità del provvedimento, lesivo dei legittimi diritti di studenti di pari livello, non si riesce a capire come il disegno di legge precedente potesse prevedere l'esclusione dal proseguimento degli studi presso la nuova facoltà ad un diplomato dell'ISEF di L'Aquila, accordandolo invece al diplomato dell'ISEF di Roma. Si sarebbe determinato uno stato di fatto paradossale!

Ecco quindi che il nuovo articolo 8 prevede che tutti gli studenti ISEF possano transitare nel nuovo corso di studi, sia se il loro ISEF diviene facoltà, sia se questo non avviene o avverrà in un secondo momento.

La norma prevede infatti che, nelle more della stipula delle convenzioni e fino al termine del secondo triennio, gli ISEF pareggiati possano adeguare il loro piano degli studi al primo triennio della istituenda facoltà, rilasciando il regolare diploma triennale. Nello stesso tempo il Ministero competente autorizza gli stessi ISEF ad attivare un quarto anno sperimentale, conformato al quarto anno della facoltà, valido per il conseguimento della laurea presso la facoltà istituita a Roma e presso le facoltà che verranno successivamente istituite.

Con tale accorgimento gli ISEF pareggiati possono continuare a sopravvivere fino alla istituzione della facoltà; gli studenti iscritti presso questi istituti possono tranquillamente

mente proseguire gli studi fino al termine del quarto anno e il Ministero può valutare la risposta di iscrizione alla facoltà, programmando meglio e più opportunamente il numero delle sedi necessarie e la rispondenza di questo corso di studi alle richieste di specialisti del settore.

Sempre nello stesso articolo si è prevista la possibilità che gli ISEF pareggiati, che non intendano o non possano stipulare la convenzione con l'università, possano richiedere ed ottenere il pareggiamento e costituirsi come liberi istituti universitari.

Infine, a tutela del personale non docente degli ISEF pareggiati eventualmente soppressi, o per mancata stipula della convenzione o per mancanza dei requisiti necessari ad ottenere il pareggiamento, si è previsto che il personale amministrativo e tecnico di tali ISEF possa comunque essere assorbito nelle strutture dell'università statale con sede nella stessa sede dell'ISEF pareggiato.

L'articolo 9 (costituzione della facoltà - concorsi) prevede un concorso riservato al personale docente non universitario utilizzato per il triennio iniziale di costituzione della facoltà. Il concorso, da svolgersi in unica tornata, entro i tre anni successivi alla istituzione di ogni singola facoltà, viene bandito per i posti necessari al funzionamento della facoltà medesima.

A detti concorsi possono partecipare tutti i docenti ISEF utilizzati dalla facoltà che potranno concorrere solo per quello di ricercatore o per quello di professore associato, escludendosi la partecipazione ad entrambi i concorsi.

La motivazione è quella di rendere snelli ed agevoli i concorsi medesimi, evitare meri tentativi di partecipazione non suffragati dai titoli scientifici necessari e, in ultima analisi, di consentire ad ogni docente di ef-

fettuare una personale valutazione sulle proprie possibilità.

I concorsi verranno ripetuti, non più riservati ma liberi, a partire dal quarto anno e fino all'ottavo anno conservando il criterio più favorevole per i docenti ISEF con la valutazione dell'attività svolta presso gli Istituti. In tali concorsi, coloro che si sentano in grado di tentare il concorso di grado superiore o che, esclusi dal primo concorso, vogliano ritentare lo stesso o passare a quello di livello inferiore, possono liberamente partecipare.

Dopo l'ottavo anno la situazione si normalizzerà con concorsi effettuati nel pieno rispetto della normativa universitaria vigente (solo per laureati, attività scientifica, eccetera).

Nell'articolo 10 (determinazione delle sedi) avremmo voluto introdurre da subito l'impegno a creare le facoltà corrispondenti agli ISEF esistenti (statale e pareggiati) ma ci siamo astenuti per un duplice motivo:

non intaccare la libera autonomia delle università nella scelta di stipulare le convenzioni;

non costringere gli ISEF che volessero costituirsi come istituti liberi a passare nell'ambito universitario.

Confidiamo peraltro sull'impegno di tutto il Parlamento per far sì che questo disegno di legge, atteso da oltre quarant'anni, possa garantire la crescita di questa disciplina, indispensabile a tutti, giovani e vecchi, e possa meglio qualificarla e diffonderla, trovando gli sbocchi professionali che le competono, nel segno di una rinascita dell'educazione fisica e motoria, anche a sostegno dello sport. In tale ottica riteniamo che un minimo di diffusione delle strutture didattiche sul piano nazionale sia indispensabile e che tale minimo debba essere identificato almeno con gli ISEF esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT

Art. 1.

(Finalità)

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nella facoltà di scienze dell'educazione fisica motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea, non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare rife-

rimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonchè le opportune collaborazioni con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica per gli indirizzi che comportino la pratica sportiva, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario;

f) l'istituzione dell'Albo professionale degli educatori fisici, secondo la normativa vigente.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea e di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà ed i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni tecnico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 24, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla Università degli studi di Roma «Tor Vergata» che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, co-

munque, fino all'espletamento dei concorsi a posti di professore universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà. L'utilizzazione di cui sopra è disposta con comando annuale rinnovabile o tramite stipula di contratto annuale rinnovabile, compatibilmente con lo stato giuridico del docente interessato.

5. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facoltà; entro il medesimo triennio il predetto personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento presso la facoltà stessa.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico e amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato a regime in lire 4 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno finanziario 1994, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 11.

Art. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in sede distaccata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, tra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso gli ISEF pareggiati, in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data e, comunque, fino all'espletamento dei concorsi a posti di professore universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà. Tale utilizzazione è disposta con comando annuale rinnovabile o tramite stipula di contratto annuale rinnovabile, compatibilmente con lo stato giuridico del docente interessato.

6. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF pareggiato alla data della stipula della convenzione è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, presso la facoltà; entro il medesimo triennio il predetto personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento presso la facoltà stessa.

7. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF pareggiato, in servizio alla data di stipula della convenzione, è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico e amministrativo dell'università. I posti necessari

all'università per il predetto inquadramento sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma ed agli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

3. Nelle more della stipula delle convenzioni con le università e della istituzione delle relative facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, gli ISEF pareggiati conformano il proprio piano degli studi al primo triennio del corso di laurea di cui all'articolo 2 e sono autorizzati, con decreto del Ministro dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ad istituire un quarto anno sperimentale utile per l'ammissione al diploma di laurea presso la fa-

coltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», ovvero presso quelle facoltà che verranno istituite con le prime convenzioni.

4. Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, gli ISEF pareggiati che non prevedano la possibilità di stipulare le convenzioni previste dall'articolo 7 e che siano in grado di disporre di mezzi e strutture, su parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono richiedere ed ottenere il pareggiamento alla facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, costituendosi in Istituti universitari di educazione fisica e sport.

5. Il personale non docente degli ISEF pareggiati, cui venga a cessare il pareggiamento e che non si costituiscano in Istituti universitari di educazione fisica e sport, viene assegnato, a domanda, all'università che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'ISEF pareggiato soppresso o della sede distaccata del medesimo ISEF, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni delle legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. I concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da indirsi subito dopo il primo triennio di istituzione delle facoltà stesse, verranno riservati ai docenti utilizzati ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 5.

3. I concorsi di cui al comma 2 vengono svolti in unica tornata per i posti necessari al funzionamento di ciascuna facoltà, sia per i posti di professore associato che di ri-

cercatore; i docenti di cui allo stesso comma 2 possono concorrere per un solo posto, essendo esclusa la possibilità di partecipare contemporaneamente ai due livelli concorsuali.

4. Nei concorsi di cui ai commi 2 e 3 ed in quelli liberi indetti nei successivi cinque anni, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi destinati al piano triennale di sviluppo dell'università.

